



Comunicazione

Così come previsto dall'Accordo quadro tra le parti sociali per la riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, l'Istat comunica, per gli anni 2022-2025, gli scostamenti tra realizzazione e previsione dell'inflazione misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, nonché la previsione dell'indicatore per gli anni 2026-2029.

Il consuntivo 2025 risulta pari a +1,9, valore di un decimo di punto percentuale inferiore alla previsione effettuata il 12 giugno 2025.

La previsione per gli anni 2026-2029 tiene conto dei cambiamenti metodologici introdotti nel 2023 e dell'aggiornamento della stima dell'elasticità di risposta effettuato nel 2026 (si veda la nota metodologica) e si basa sull'ipotesi di stabilizzazione del peso dei beni energetici nel paniere IPCA sui livelli attuali. Per quando riguarda gli andamenti del prezzo internazionale dei beni energetici e dei prezzi nazionali, si adottano le stesse ipotesi alla base delle più recenti previsioni macroeconomiche ISTAT¹.

IPCA AL NETTO DEI BENI ENERGETICI IMPORTATI NEL 2022-2025: PREVISIONE, REALIZZAZIONE E SCOSTAMENTI TRA REALIZZAZIONE E PREVISIONE

	2025	2024	2023	2022
A. Previsione, effettuata il 12 giugno 2025	2,0			
B. Realizzazione	1,9			
C. Scostamento (C-B-A)	-0,1			
A. Previsione, effettuata il 7 giugno 2024		1,9		
B. Realizzazione		1,3		
C. Scostamento (C-B-A)		-0,6		
A. Previsione, effettuata il 7 giugno 2023			6,6	
B. Realizzazione			6,9	
C. Scostamento (C-B-A)			0,3	
A. Previsione, effettuata il 7 giugno 2022				4,7
B. Realizzazione				6,6
C. Scostamento (C-B-A)				1,9

IPCA AL NETTO DEI BENI ENERGETICI IMPORTATI: PREVISIONE 2026-2029. Variazioni percentuali*

	2026	2027	2028	2029
IPCA al netto dei beni energetici importati	2,4	2,5	2,1	2,0

*Tenuto conto della media dei pesi dei beni energetici nel paniere IPCA nel decennio 2017-2026, il peso applicato per depurare la dinamica del prezzo degli energetici importati nel 2026 è pari a 3,62%.

La previsione è stata realizzata con le informazioni disponibili al 10 giugno 2026.

¹ Lo scenario relativo all'andamento dei prezzi nel periodo 2026-2027 è quello sottostante le previsioni ISTAT pubblicate il 5 giugno 2026 in "Prospettive-per-l'economia-italiana nel 2026-2027"

https://www.istat.it/wp-content/uploads/2026/06/Prospettive-per-leconomia-italiana_8giugno2026.pdf

VERBALE DI INCONTRO


Oggi 16 giugno 2026, in adempimento di quanto stabilito nell'Accordo di rinnovo 22 novembre 2025, Federmeccanica, Assital e Fim, Fiom e Uilm si sono incontrati per definire la quota dell'incremento retributivo complessivo relativa alla dinamica dell'Ipca al netto degli energetici importati in vigore dal 1° giugno 2026.

Livelli	Quota relativa all'IPCA consuntivata 2025 (ricompresa nella prima tranche, giugno 2026, degli incrementi retributivi complessivi)
D1	33,10
D2	36,70
C1	37,50
C2	38,29
C3	41,01
B1	43,95
B2	47,15
B3	52,64
A1	53,91

Sulla base dei valori dell'IPCA, inoltre, sono stati definiti i nuovi importi dell'indennità di trasferta e dell'indennità di reperibilità.

Misura dell'indennità	Dal 1° giugno 2026
Trasferta intera	51,29
Quota per il pasto meridiano o serale	13,13
Quota per il pernottamento	25,03

Le Parti, alla luce del disposto del 5° comma dell'articolo 51 del TUIR il quale stabilisce che "Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (n.d.r. 46,48 euro) al giorno, elevate a lire 150.000 (n.d.r. 77,47 euro) per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; **in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo**", sottolineano che gli importi dell'indennità di trasferta forfetaria decorrenti dal 1° giugno 2026 superano la soglia del valore c.d. esente nel caso di trasferta forfetizzata intera, mentre nel caso di rimborso forfetario dei soli pasti si rimane all'interno del limite esente pari a 30,99 euro fissato dalla legge.




Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2026:

LIVELLO	b) COMPENSO GIORNALIERO			c) COMPENSO SETTIMANALE		
	16 ORE (GIORNO LAVORATO)	24 ORE (GIORNO LIBERO)	24 ORE FESTIVE	6 GIORNI	6 GIORNI CON FESTIVO	6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO
D1-D2-C1	5,87	8,83	9,55	38,18	38,90	41,86
C2-C3	7,00	10,98	11,78	45,98	46,78	50,76
B1 E SUPERIORE	8,03	13,23	13,92	53,38	54,07	59,27


Federmeccanica

Fim-Cisl


Fiom-Cgil


Assistal


Uilm-Uil


Roma, 16 giugno 2026

EFFETTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DEI MINIMI TABELLARI
1. AUMENTI SALARIALI

Gli incrementi dei minimi tabellari, che dovranno essere riconosciuti a decorrere dal 1° giugno 2026, sono pari a:

Tab. A

Livelli	Incremento retributivo complessivo in vigore dal 1° giugno 2026
D1	42,91
D2	47,59
C1	48,61
C2	49,64
C3	53,17
B1	56,99
B2	61,14
B3	68,25
A1	69,89

Come sottoscritto nel Verbale di incontro allegato, la quota relativa all'IPCA NEI consuntivata 2025 è risultata parti a:

Tab. B

Livelli	Quota relativa all'IPCA consuntivata 2025 (ricompresa nella prima tranche, giugno 2026, degli incrementi retributivi complessivi)
---------	---

D1	33,10
D2	36,70
C1	37,50
C2	38,29
C3	41,01
B1	43,95
B2	47,15
B3	52,64
A1	53,91

Gli importi dei nuovi minimi mensili a decorrere dal 1° giugno 2026 sono pari a:

Tab. C

Livelli	Minimi Mensili dal 1° giugno 2026
D1	1.784,94
D2	1.979,37
C1	2.022,12
C2	2.064,88
C3	2.211,43
B1	2.370,33
B2	2.542,98
B3	2.838,99
A1	2.907,01

2. EFFETTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DEI MINIMI TABELLARI

La variazione dei minimi tabellari, a partire dal 1° giugno 2026, produce effetti sugli istituti di seguito indicati.

- 2.1. **L'indennità di maneggio denaro** (art. 11, Sezione quarta - Titolo IV).
- 2.2. **Le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo** (art. 7, Sezione quarta - Titolo III).
- 2.3. **I minimi tabellari per gli apprendisti.**
- 2.4. **L'utile minimo di cottimo** (art. 2, Sezione quarta - Titolo IV).
- 2.5. **La contribuzione a favore del Fondo pensione nazionale di categoria - COMETA**, con riferimento sia alla quota a carico dell'azienda che quella a carico del lavoratore (art. 15, Sezione quarta - Titolo IV).

3. TRASFERTA E REPERIBILITÀ

Gli importi dell'indennità di trasferta, a decorrere dal 1° giugno 2026, sono pari a:

Misura dell'indennità	dal 1° giugno 2026
Trasferta intera	51,29
Quota per il pasto meridiano o serale	13,13
Quota per il pernottamento	25,03

In proposito le Parti hanno ritenuto opportuno precisare che, "preso atto del disposto del 5° comma dell'articolo 51 del TUIR il quale stabilisce che "Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (n.d.r. 46,48 euro) al giorno, elevate a lire 150.000 (n.d.r. 77,47 euro) per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo", **gli importi dell'indennità di trasferta forfetaria decorrenti dal 1° giugno 2026 superano la soglia del valore c.d. esente nel caso di trasferta forfetizzata intera.**

In altri termini, nel caso di riconoscimento della trasferta intera giornaliera pari a 49,68 euro una somma pari a 3,20 euro andrà assoggettata all'ordinaria contribuzione a carico dell'azienda e contribuzione e tassazione per il lavoratore.

Nel caso, invece, di rimborso forfetario dei soli pasti si rimane all'interno del limite esente pari a 30,99 euro fissato dalla legge.

Gli importi della reperibilità a decorrere dal 1° giugno 2026 sono pari a:

LIVELLO	b) COMPENSO GIORNALIERO			c) COMPENSO SETTIMANALE		
	16 ORE (GIORNO LAVORATO)	24 ORE (GIORNO LIBERO)	24 ORE FESTIVE	6 GIORNI	6 GIORNI CON FESTIVO	6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO
D1-D2-C1	5,87	8,83	9,55	38,18	38,90	41,86
C2-C3	7,00	10,98	11,78	45,98	46,78	50,76
B1 E SUPERIORE	8,03	13,23	13,92	53,38	54,07	59,27

4. ASSORBIMENTI

Nel richiamare quanto precisato in merito alle nostre circolari Prot. 23 del 17 maggio 2021 e Prot. 20 del 13 giugno 2024, ricordiamo che gli incrementi dei minimi tabellari assorbono le cifre fisse che eventualmente siano state riconosciute in azienda successivamente al 1° gennaio 2017.

5. ELEMENTO PEREQUATIVO

In relazione alle richieste di chiarimento che abbiamo ricevuto in materia, confermiamo che le aziende che non hanno accordi sindacali di secondo livello con la retribuzione del mese di giugno devono riconoscere l'Elemento perequativo *"ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno (...) che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione)"* (cfr. la nostra circolare prot. n. 50 del 27 maggio 2008). L'importo di tale emolumento è stato confermato pari a 485 euro che, per i lavoratori con contratto di lavoro *part-time*, deve essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, sulla base del principio generale di cui al primo comma dell'articolo 4, Sezione quarta, Titolo I.